



Tribunale di Lecce

sezione lavoro

Il giudice, esaminati gli atti del proc. n. 13627/14 r.g.l., avviato da Ordine degli Avvocati presso la Corte d'Appello di Lecce contro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce, udite le parti comparse all'udienza del 26.11.2014 e sciogliendo la riserva;

premesso che la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha deliberato, con atto del 30.6.2014, l'irrogazione della sanzione amministrativa di euro 15000,00 nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, invitando la Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce ad adottare apposita ordinanza di ingiunzione;

premesso ancora che con ordinanza dell'1.8.2014 la D.T.L. - riassumendo alcuni passaggi della delibera della Commissione - ha ingiunto all'Ordine il pagamento di euro 15000,00 entro 30 giorni dalla notifica, avvenuta il 5.8.2014;

rilevato infatti che, ai sensi della legge 12.6.1990 n. 146 art.4 comma 4 *bis*, la sanzione pecuniaria è deliberata dalla Commissione di garanzia e applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro (oggi D.T.L.), nei cui confronti valgono le forme ordinarie di opposizione;

rilevato altresì che, ai sensi della legge citata art. 20 *bis*, contro le delibere della Commissione in materia di sanzioni è ammesso il ricorso al giudice del lavoro, ove possono essere dedotte tutte le relative ragioni di contestazione;

osservato che avverso quella delibera l'Ordine degli Avvocati ha proposto ricorso dinanzi al tribunale di Roma-Sezione Lavoro e che con decreto del 29 ottobre 2014 il giudice ha fissato l'udienza di discussione per l'8 giugno 2015;


considerato che in questa sede possono essere proposte solo motivi di impugnazione che attengono specificamente alla regolarità formale o alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, mentre resta preclusa la cognizione degli altri (Cass. sez. L. 30.11.2010 n. 24207);

ritenuto che a una prima e sommaria valutazione, qual è quella che richiesta in questa fase, non paiono sussistere ragioni legittimanti la sospensione dell'esecutività della ordinanza-ingiunzione, vuoi perché nessuna censura pare essere stata specificamente rivolta nei suoi confronti, vuoi perché manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale della normativa per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., non potendosi dubitare della possibilità di chiedere, anche in via cautelare, al giudice adito ai sensi dell'art. 20 *bis*, la sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione;

p.q.m.

rigetta la richiesta di sospensione e rimette le parti all'udienza di discussione fissata con decreto per il 25.11.2015 ore di rito, mandando alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Lecce, 23 dicembre 2014



il giudice
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Andrea LISI